

Sostegno pubblico all'esportazione (art. 2, d.l. 23/2020)

Con l'[articolo 2](#) del decreto legge n. 23/2020 viene rafforzato il sostegno pubblico all'esportazione, dopo che la Commissione europea ha dichiarato che per tutti i Paesi vi è ora una situazione di non reperibilità di assicurazione a condizioni di mercato. L'obiettivo dell'intervento normativo è potenziare la capacità di SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale.

A questo fine sono apportate alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla SACE (art. 6 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003). In particolare, viene introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE per rischi non di mercato in base alla normativa dell'Unione europea sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. Vengono in tal modo destinate risorse (fino a ulteriori 200 miliardi) per il potenziamento dell'export.

Nel nuovo schema di coassicurazione: SACE stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato; la legge di bilancio stabilisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni di SACE e MEF per conto dello Stato; il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio che costituiscono il quadro entro cui si svolge l'attività di SACE; il piano di attività individua le operazioni per le quali il rilascio della polizza assicurativa è subordinato all'autorizzazione preventiva del MEF (operazioni relative a settori e Paesi strategici che comportano rischi elevati di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti o Paesi di destinazione); i rapporti tra MEF e SACE sono regolati con una convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per attuare il nuovo modello viene istituito presso il MEF un Fondo a copertura delle perdite attese. Il Fondo è gestito da SACE su indirizzo del MEF ed è alimentato con i premi riscossi da SACE, per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla stessa società.

Viene inoltre istituito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione, co-presieduto dal Direttore generale del Tesoro e da un Direttore generale del Ministero degli Affari Esteri.

Il nuovo regime sarà pienamente operativo dal 1° gennaio 2021. E' prevista una disciplina transitoria per consentire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi. In particolare, alla data di entrata in vigore del decreto il 90% degli impegni in essere derivanti da attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato in base alla normativa europea è riassicurato dallo Stato, e di conseguenza il 90% degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito al MEF. Inoltre, sono previste misure a sostegno delle esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale sino alla piena operatività del sistema. In particolare: il nuovo sistema di garanzia si applica a operazioni nel settore crocieristico già autorizzate o in attesa di autorizzazione ai sensi della delibera CIPE 75/2019 e a quelle già deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE alla data di entrata in vigore del decreto legge (fino all'importo massimo di 2,6 mld di euro). Per le restanti operazioni ancora da deliberare, il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia secondo il nuovo sistema sia nel settore crocieristico che in quello della difesa, entro determinati limiti di valore.